

Studi di settore 2005

PERIODO D'IMPOSTA 2004

**Modello per la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell'applicazione degli studi di settore**

SD25U

18.30.1 Preparazione e tintura di pellicce;
19.10.0 Preparazione e concia del cuoio.

1. GENERALITÀ'

Il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SD25U deve essere compilato con riferimento al periodo d'imposta 2004 e deve essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente una tra quelle di seguito elencate:

- “Preparazione e tintura di pellicce” – 18.30.1;
- “Preparazione e concia del cuoio” – 19.10.0.

Il presente modello è così composto:

- quadro A – Personale addetto all'attività;
- quadro B – Unità produttiva destinata all'esercizio dell'attività;
- quadro C – Modalità di svolgimento dell'attività;
- quadro D – Elementi specifici dell'attività;
- quadro E – Beni strumentali;
- quadro F – Elementi contabili;
- quadro X – Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z – Dati complementari.

ATTENZIONE

Nella presente “Parte specifica” sono contenute le istruzioni relative alla modalità di compilazione dello studio di settore SD25U. Per quanto riguarda le istruzioni comuni a tutti gli studi di settore, si rinvia alle indicazioni fornite nella “Parte generale” che fa parte integrante del suddetto modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

2. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato:

- in alto a destra, il codice fiscale;
 - il numero progressivo dell'unità produttiva. Questo dato va indicato soltanto dai contribuenti che hanno tenuto annotazione separata, seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.
- Occorre indicare, inoltre, barrando la relativa casella, il codice dell'attività esercitata secondo le indicazioni fornite nel paragrafo 2 della Parte generale unica per tutti i modelli. Se l'impresa è iscritta nell'albo artigiani, barrare l'apposita casella.

3. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2004. Con riferimento al personale con contratto di fornitura

di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro e al personale dipendente, compresi gli apprendisti, gli assunti con contratti di formazione e lavoro, di inserimento, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, a termine e i lavoratori a domicilio, va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza del rapporto di lavoro alla data del 31 dicembre 2004. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno, e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e, per entrambi i rapporti di lavoro, va indicato il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.

ATTENZIONE

Si fa presente che tra i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis) del Tuir devono essere indicati sia i collaboratori assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (collaboratori c.d. “a progetto”), sia coloro che intrattengono rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, ai sensi della normativa richiamata, non devono essere obbligatoriamente ricondotti alla modalità del lavoro a progetto, a programma o a fase di programma. Devono essere altresì indicati i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente alla data del 24 ottobre 2003 che non possono essere ricondotti a un progetto e che mantengono ancora efficacia ai sensi dell'art. 86, comma 1 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

Si fa presente, inoltre, che deve essere indicato anche il personale utilizzato in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

Il personale distaccato presso altre imprese deve essere indicato tra gli addetti all'attività dell'impresa distaccataria e non tra quelli dell'impresa distaccante.

In particolare, indicare:

- nei **righi** da **A01** a **A05**, distintamente per qualifica, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2004;

- nel **rigo A06**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale e agli assunti con contratto di lavoro ripartito, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 12 della parte C, sez. 1 della “Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale” del modello 770/2005 semplificato. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro o di inserimento, nonché il numero delle giornate retribuite relativo agli assunti con contratto di lavoro intermittente, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2004;
- nel **rigo A07**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2004;
- nel **rigo A08**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti a tempo pieno con contratto di formazione e lavoro o di inserimento e ai dipendenti con contratto a termine, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2004, nonché il numero complessivo delle giornate retribuite relative al personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro, determinato dividendo per otto il numero complessivo di ore ordinarie lavorate desumibile dalle fatture rilasciate dalle imprese fornitrici o di somministrazione;
- nel **rigo A09**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori a domicilio desumibile dai modelli DM10 relativi al 2004;
- nel **rigo A10**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A11**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A12**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- nel **rigo A13**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
- nel **rigo A14**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A15**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;

- nel **rigo A16**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
- nel **rigo A17**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nei **righe da A12 ad A17**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125, risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
- nel **rigo A18**, il numero degli amministratori non soci. Si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono l'attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei righe precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo, bensì nel rigo A01.

4. QUADRO B – UNITÀ PRODUTTIVA DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro B sono richieste informazioni concernenti l'unità produttiva e gli spazi che, a qualsiasi titolo, sono utilizzati per l'esercizio dell'attività. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa. I dati da indicare sono quelli riferiti all'unità locale utilizzata nel corso del periodo d'imposta. In particolare, indicare:

- nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità produttiva;
- nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
- nel **rigo B03**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
- nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati alla produzione;

- nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a magazzino di materie prime, semilavorati, attrezzature, ecc.;
- nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi all'aperto destinati a magazzino di materie prime, semilavorati, attrezzature, ecc., comprendendo anche gli spazi coperti con tettoie;
- nel **rigo B07**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati all'esposizione della merce;
- nel **rigo B08**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati ad uffici;
- nel **rigo B09**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a servizi diversi da quelli indicati nei righe precedenti (ad esempio, spogliatoi, garage, box, ecc.);
- nel **rigo B10**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi all'aperto destinati a servizi diversi da quelli indicati nel rigo B06, comprendendo anche gli spazi coperti con tettoie;
- nel **rigo B11**, barrare l'apposita casella se l'unità produttiva è situata in una zona di insediamento produttivo (area attrezzata). Per zona di insediamento produttivo si deve intendere l'area così definita nel piano regolatore predisposto dall'ente locale;

Unità di vendita (contigua all'unità produttiva)

- nel **rigo B12**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali, contigui all'unità produttiva, destinati alla vendita.

5. QUADRO C – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro C sono richieste informazioni relative alle concrete modalità di svolgimento dell'attività.

In particolare indicare:

Servizi di trasporto da terzi

- nel **rigo C01**, le spese sostenute per servizi di trasporto effettuati da terzi, integrativi o sostitutivi dei servizi effettuati con mezzi propri, comprendendo tra queste anche quelle sostenute per la spedizione attraverso corrieri o altri mezzi di trasporto (navi, aerei, treni, ecc.);

Produzione/lavorazione e commercializzazione

- nel **rigo C02**, la percentuale dei ricavi derivanti da attività svolte in conto proprio in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti. Per attività svolta in conto proprio si intende la produzione e/o la lavorazione effettuata, in assenza di commissione, ordine,

accordo, ecc., all'interno e/o all'esterno delle unità produttive dell'impresa, anche avvalendosi di terzi. Si considera, altresì, svolta in conto proprio la produzione e/o la lavorazione effettuata con propri modelli e proprie tipologie di prodotti offerti direttamente sul mercato. Si configura l'ipotesi di attività svolta in conto proprio anche nel caso in cui, in presenza di commissione, ordine, accordo, ecc., i prodotti finiti, semilavorati o componenti, vengano offerti direttamente sul mercato finale a privati o imprese;

– nel **rigo C03**, la percentuale dei ricavi derivanti da attività svolte in conto terzi in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti. Per attività svolta in conto terzi si intende la produzione e/o la lavorazione effettuata per conto di terzi soggetti in presenza di commissione, ordine, accordo, ecc., indipendentemente dalla provenienza del materiale utilizzato. Si ribadisce, come già precisato al rigo C02, che, pur in presenza di commissione, ordine, accordo, ecc., si configura l'ipotesi di attività svolta in conto proprio qualora i prodotti finiti, semilavorati o componenti, vengano offerti direttamente sul mercato finale a privati o imprese;

– nel **rigo C04**, la percentuale dei ricavi derivanti dalla commercializzazione di prodotti finiti acquistati da terzi e non trasformati e/o lavorati dall'impresa, in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Produzione/lavorazione conto terzi (da indicare solo se è stato compilato il rigo C03)

- nel **rigo C05**, il **codice 1, 2 o 3**, se l'attività svolta in conto terzi è commissionata, rispettivamente, da un solo committente, da due a cinque o da più di cinque committenti. Il presente rigo va compilato solo se è stato compilato il rigo C03;
- nel **rigo C06**, la percentuale dei ricavi derivanti dal committente principale, in rapporto a quelli complessivamente conseguiti. Il presente rigo va compilato solo se sono stati compilati i righe C03 e C05;

Lavorazione affidata a terzi

- nei **righe da C07 a C09**, qualora una parte del processo produttivo sia affidata a terzi, il costo sostenuto per prestazioni eseguite, rispettivamente, in Italia, nell'Unione Europea o al di fuori di detta Unione;
- nel **rigo C10**, il numero di agenti e procacciatori con obbligo di esercitare la propria attività esclusivamente per il soggetto interessato alla compilazione del modello (cosiddetti rappresentanti monomandatari), con riferimento al 31 dicembre 2004;
- nel **rigo C11**, il numero di agenti e procacciatori senza obbligo di esercitare la propria attività esclusivamente per il soggetto interessato alla compilazione del modello (cosiddetti rappresentanti plurimandatari), con riferimento al 31 dicembre 2004;

Area di mercato

- nel **rigo C12**, il **codice 1, 2, 3, 4 o 5**, a seconda che l'area nazionale di mercato in cui l'impresa opera coincida, rispettivamente, con il comune, la provincia, la regione, un'area compresa entro più regioni o con l'intero territorio nazionale;
 - nel **rigo C13**, barrando l'apposita casella, se si effettuano cessioni nei confronti di clientela appartenente a paesi dell'Unione Europea;
 - nel **rigo C14**, barrando l'apposita casella, se si effettuano esportazioni in paesi al di fuori dell'Unione Europea.
- Se sono effettuate entrambe le tipologie di operazioni, vanno barrate ambedue le caselle;

Tipologia della clientela

- nei **righi da C15 a C19**, per ciascuna tipologia di clientela individuata (italiana e/o estera), la percentuale dei ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi. Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;
- nel **rigo C20**, la percentuale dei ricavi conseguiti per cessioni effettuate nei confronti di clientela appartenente all'Unione Europea e/o a paesi al di fuori di detta Unione, in rapporto ai ricavi complessivi.

6. QUADRO D - ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni relative agli elementi specifici dell'attività. In particolare, indicare:

Acquisti di materie prime e semilavorati

- nei **righi da D01 a D06**, per ciascuna tipologia di fornitori elencata, la percentuale delle spese sostenute per l'acquisto delle materie prime e dei semilavorati, in rapporto all'ammontare complessivo degli acquisti. Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Tipologia delle pelli utilizzate

- nei **righi da D07 a D13**, per ciascuna tipologia di pelle utilizzata, la percentuale dei ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivamente realizzati;
- nei **righi da D14 a D17**, per ciascuna tipologia di pelli in pelo di pregio utilizzata, la percentuale dei ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivamente realizzati. Il totale delle percentuali indicate nei rigi da D07 a D17 deve risultare pari a 100;

Fasi della produzione/lavorazione

- nei **righi da D18 a D25**, barrando le relative caselle, le diverse fasi di produzione e/o lavorazione che caratterizzano il proprio processo produttivo;

Settore di destinazione

- nei **rigi da D26 a D31**, per ciascun settore di destinazione elencato, la percentuale dei ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivamente realizzati. Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Costi e spese specifici

- nel **rigo D32**, il costo sostenuto per i premi per polizze assicurative stipulate in relazione all'attività di impresa;
- nel **rigo D33**, il costo sostenuto per l'acquisto di prodotti chimici utilizzati nella lavorazione;
- nel **rigo D34**, il costo sostenuto per l'acquisto di prodotti chimici utilizzati per la depurazione delle acque;
- nel **rigo D35**, le spese sostenute per la depurazione delle acque e lo smaltimento dei materiali di risulta della lavorazione.

7. QUADRO E – BENI STRUMENTALI

Nel quadro E sono richieste informazioni relative ai beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo alla data del 31 dicembre 2004.

In particolare, indicare:

- nel **rigo E01**, la capacità, espressa in metri cubi, degli impianti di conservazione (frigo);
- nei **rigi da E02 a E30**, il numero dei beni strumentali.

8. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, della Parte generale, unica per tutti i modelli, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro. I soggetti che, pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e determinare il reddito ai sensi dell'art. 66 del T.U.I.R., hanno optato per il regime ordinario, devono barrare la casella "Contabilità ordinaria per opzione".

ATTENZIONE

Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal T.U.I.R.. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 164 del T.U.I.R..

Si precisa, comunque, che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istru-

zioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2005 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.

In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

- nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.

Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori simili e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti, ai lubrificanti la cui rivendita è effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovisivo-magnetici;

- nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
- nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 93 del T.U.I.R.);
- nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 93, comma 5, del T.U.I.R.. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
- nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:

- 1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 92, comma 1, del T.U.I.R.);
- 2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 92, comma 6, del T.U.I.R.).

Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori simili e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti, ai lubrificanti la cui rivendita è effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovisivo-magnetici;

- nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
- nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 93 del T.U.I.R.);
- nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 93, comma 5, dello stesso T.U.I.R.. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;
- nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione e le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa. Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori simili e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti, ai lubrificanti la cui rivendita è effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
- nel **rigo F10**, l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata. Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai

gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.

Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;

- nel **rigo F11**, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
 - a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 64, 102 e 103 del T.U.I.R., da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
 - b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
 - c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE

Per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":

- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
- va computato il valore dei beni strumentali il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
- è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del prorata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di prorata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.

Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 110, comma 1, del T.U.I.R..

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).

Nel campo interno di rigo F11 deve essere indicato il valore relativo ai beni strumentali in disponibilità per effetto di contratti di locazione non finanziaria, già inclusi nel rigo F11.

- nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:

1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente

dedotte in base al criterio di cassa.

Tra le spese in questione rientrano anche quelle sostenute per l'impiego di personale:

- di terzi, distaccato presso l'impresa ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276;
- in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi (quest'ultima va computata nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi").

Non vanno indicate dall'impresa distaccante le spese sostenute e riaddebitate alla distaccataria, per il proprio personale distaccato presso quest'ultima;

2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, compresi quelli assunti nella modalità c.d. a progetto, programma o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche:

- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno;
- i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 95, commi 3 e 4, del T.U.I.R..

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto

realizzato da un designer. Si considerano altresì, spese direttamente afferenti all'attività esercitata, quelle sostenute da società di persone per il pagamento dei compensi ai soci amministratori.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

- nei campi interni al rigo F12 devono essere indicate le spese (già incluse nel campo esterno del rigo F12) riguardanti rispettivamente:
 - nel **campo 2**, le spese per prestazioni di lavoro rese da lavoratori autonomi, direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente;
 - nel **campo 3**, le spese sostenute per l'impiego di personale di terzi, distaccato presso l'impresa ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e le spese sostenute in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo (interinale) ai sensi della L. 24 giugno 1997, n. 196, ovvero di somministrazione di lavoro ai sensi degli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi (quest'ultima va computata nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi");
 - nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione, relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:

- le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria.

Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio:

- le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti;
- i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Ires che non sono stati indicati nel rigo F12;

- la quota di costo eccedente gli oneri retributivi e contributivi che l'impresa ha sostenuto per l'impiego di personale in base a contratto di fornitura di lavoro temporaneo, ovvero di somministrazione di lavoro;
- le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
- le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
- non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
- tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
- i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.

Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

- nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 85 del T.U.I.R. cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Non si deve tenere conto, invece:

- dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda;
- dei ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi, che vanno indicati nel rigo F15.

Si tratta ad esempio:

- degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
- dei ricavi derivanti dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamen-

ti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto;

- dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.

Non devono, inoltre, essere considerate le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi, che vanno indicate nel rigo F16.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

- nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi realizzati dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso. Sono considerate attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, quelle riguardanti:

- la rivendita di carburante;
- la rivendita di lubrificanti effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti;
- la rivendita, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti videomagnetici;
- la vendita di valori bollati e postali, generi di monopolio, marche assicurative e valori similari, biglietti delle lotterie, gratta e vinci;
- la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totosei, totip, tris, formula 101;
- la vendita di schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi;
- la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto;
- la riscossione bollo auto, canone rai e multe.

Ulteriori attività possono essere necessariamente individuate con appositi provvedimenti. I ricavi da indicare in questo rigo vanno considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui tali ricavi sono stati contabilizzati.

ATTENZIONE

L'importo indicato nel rigo F15 sarà utilizzato dal software GERICO al fine di calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento alle attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

In base a tale neutralizzazione, le variabili:

- "Valore dei beni strumentali";

- "Spese per prestazioni di lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa";
- "Spese per acquisti di servizi";

non vengono più assunte nel valore contabile che risulta indicato nei rigi F11, F12, e F13 del quadro F del presente modello di comunicazione, ma nel minor importo che risulta dalla predetta neutralizzazione.

Si fa presente che i dati contabili sopra elencati devono essere comprensivi degli importi afferenti le attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi.

- nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'art. 85 del T.U.I.R., evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. f) del menzionato comma 1 dell'art. 85 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

- nel **rigo F17**, va indicato l'ammontare dei maggiori ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146:

ATTENZIONE

L'articolo 2, comma 2 bis, del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195, introdotto dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 ha previsto che l'adeguamento agli studi di settore, per i periodi d'imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, è effettuata a condizione che il contribuente versi una maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra i ricavi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. Tale maggiorazione, che non va indicata nel rigo F17, deve essere versata, utilizzando l'apposito mod. F24, entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito. La maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10 per cento dei ricavi annotati nelle scritture contabili.

Ulteriori elementi contabili

In tale sezione devono essere indicati gli ulteriori elementi che hanno contribuito alla determinazione del reddito d'impresa. Nel caso in cui sussistano oggettive difficoltà nel reperire le singole informazioni richieste in questa sezione, gli importi indicati nelle singole voci, per quest'anno, possono essere forniti con una approssimazione tale da non compromettere la significatività delle stesse informazioni.

La compilazione della presente sezione è facoltativa per i soggetti che sono obbligati a compilare i modelli per l'annotazione separata.

ATTENZIONE

Gli importi da indicare sono quelli fiscalmente rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e riguardano soltanto gli elementi che non devono essere inclusi nei rigi precedenti da F01 a F17 del presente quadro.

In particolare indicare:

- nel **rigo F18**, gli incrementi relativi ad immobilizzazioni per lavori interni, corrispondenti ai costi che l'impresa ha sostenuto per la realizzazione interna di immobilizzazioni materiali e immateriali;

- nel **rigo F19**, gli altri proventi, compresi quelli derivanti da gestioni accessorie. La gestione accessoria si riferisce ad attività svolte con continuità ma estranee alla gestione caratteristica dell'impresa. Vanno indicati in questo rigo, ad esempio:

- i redditi degli immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio della stessa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa medesima. Detti immobili concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato in base alle disposizioni concernenti i redditi fondiari, per quelli situati nel territorio dello Stato, o ai sensi dell'art. 70, comma 2, del T.U.I.R., per quelli situati all'estero;

- i canoni derivanti dalla locazione di immobili "strumentali per natura", non suscettibili, quindi, di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. In tale ipotesi, i canoni vanno assunti nella determinazione del reddito d'impresa senza alcun abbattimento;

- le royalties, le provvigioni atipiche, i rimborsi di spese;

- la quota assoggettata a tassazione delle plusvalenze realizzate di cui all'art. 86 e 58 del T.U.I.R., delle sopravvenienze attive di cui all'art. 88 del T.U.I.R. e altri proventi non altrove classificabili (ad esclusione dei proventi di tipo finanziario e di quelli di tipo straordinario).

Si ricorda, inoltre, che va indicato in tale rigo l'importo delle plusvalenze derivanti dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei beni strumentali ammortizzabili ai fini delle imposte sui redditi o destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore ovvero destinati ai soci. Devono essere indicate in questo rigo anche le quote delle predette plusvalenze realizzate in esercizi precedenti ed assoggettate a tassazione nel periodo d'imposta in esame.

In questo rigo devono essere inoltre indicati gli altri componenti positivi, non aventi natura finanziaria o straordinaria, che hanno contribuito alla determinazione del reddito.

In questo rigo non devono essere indicate le plusvalenze derivanti da operazioni di trasferimento di aziende, complessi o rami aziendali (queste ultime costituiscono proventi straordinari);

– nel **rigo F20, campo 1**, i costi per il godimento di beni di terzi tra i quali:

- i canoni di locazione, finanziaria e non finanziaria, derivanti dall'utilizzo di beni immobili, beni mobili e concessioni;
- i canoni di noleggio;
- i canoni d'affitto d'azienda.

Si ricorda che con riferimento ai canoni di locazione finanziaria relativi ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 164 del T.U.I.R.

Nel **campo 2**, la quota parte di **rigo F20** relativa ai canoni di locazione, finanziaria e non finanziaria, per beni immobili.

Nel **campo 3**, la quota parte di **rigo F20** relativa ai canoni di locazione non finanziaria e canoni di noleggio per beni mobili strumentali;

– nel **rigo F21**, l'ammontare dei costi sostenuti per l'acquisto di servizi che non sono stati inclusi nei rigi F10 e F13, quali, ad esempio, i costi per compensi a sindaci e revisori, le spese per il riscaldamento dei locali, per pubblicità, servizi esterni di vigilanza, servizi esterni di pulizia, i premi per assicurazioni obbligatorie, per rappresentanza, per manutenzione ordinaria di cui all'art. 102, comma 6, del T.U.I.R., per viaggi, soggiorno e trasferte (ad esclusione di quelle relative al personale già indicate nel rigo F12), costi per i servizi eseguiti da banche ed imprese finanziarie, per spese postali, spese per corsi di aggiornamento professionale dei dipendenti;

– nel **rigo F22**, l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt. 64, comma 2, 102 e 103 del T.U.I.R., comprensive di quelle relative ad ammortamenti anticipati e accelerati. Si ricorda che con riferimento alle quote di ammortamento relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 164 del T.U.I.R..

Devono inoltre essere indicate le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46;

Nel campo interno devono essere indicate le quote di ammortamento relative a beni mobili strumentali;

– nel **rigo F23**, l'ammontare delle quote di accantonamento a fondi rischi e altri accantonamenti, ad esclusione di quelli aventi caratteristiche di natura straordinaria (da indicare nel rigo F29 Oneri straordinari). In tale rigo F23 devono essere indicate le quote relative alla svalutazione dei crediti;

– nel **rigo F24**, gli oneri diversi di gestione. In questo rigo sono compresi, ad esempio, i contributi ad associazioni di categoria, l'abbonamento a riviste e giornali, l'acquisto di libri, spese per cancelleria, spese per omaggi a clienti ed articoli promozionali, gli oneri di utilità sociale di cui all'art. 100,

comma 1 e 2, lett. e), f), i) m), n), o) del T.U.I.R., le minusvalenze a carattere ordinario, i costi di gestione e manutenzione di immobili civili, i costi di manutenzione e riparazione di macchinari, impianti, ecc. locati a terzi, le perdite su crediti, le spese generali, nonché altri oneri, a carattere ordinario e di natura non finanziaria, non altrove classificati;

– nel **rigo F25**, gli altri componenti negativi, non aventi natura finanziaria o straordinaria, che hanno contribuito alla determinazione del reddito e che non sono stati inclusi nei rigi precedenti. In tale rigo devono essere indicati anche gli utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro nonché le componenti negative esclusivamente previste da particolari disposizioni fiscali (es. la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta per effetto dell'art. 66, comma 4, del T.U.I.R. agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979, la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall'art. 66, comma 5, del T.U.I.R. a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto terzi; ecc.).

– nel **rigo F26**, il risultato della gestione finanziaria derivante da partecipazione in società di capitale e gli altri proventi aventi natura finanziaria (es. proventi da art. 85, comma 1, lett. c), d) ed e), del T.U.I.R.). In questo rigo sono compresi anche i dividendi, il risultato derivante dalla cessione di partecipazioni, gli altri proventi da partecipazione, gli altri proventi finanziari derivanti da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, da titoli iscritti nelle immobilizzazioni e nell'attivo circolante e altri proventi di natura finanziaria non allocati in precedenza quali interessi su c/c bancari, su crediti commerciali, su crediti verso dipendenti, ecc. Nel caso in cui il risultato della gestione finanziaria sia di segno negativo, l'importo da indicare va preceduto dal segno meno “-”;

– nel **rigo F27**, gli interessi passivi e gli altri oneri finanziari. In questo rigo sono compresi i costi per interessi passivi nelle varie fattispecie (su conti correnti bancari, su prestiti obbligazionari, su debiti verso fornitori e su altri finanziatori, su mutui, su debiti verso Erario ed enti assistenziali e previdenziali), perdite su cambi, ecc;

– nel **rigo F28**, i proventi straordinari. La natura “straordinaria” deve essere intesa, con riferimento, non tanto alla eccezionalità o all'anormalità del provento conseguito, bensì alla “estraneità” dell'attività ordinaria. Devono essere, pertanto, indicati in tale rigo, ad esempio, le plusvalenze derivanti da operazioni di natura straordinaria, di riconversione produttiva, ristrutturazione, cessione di rami d'azienda, nonché le sopravvenienze attive derivanti da fatti eccezionali, estranei alla gestione dell'impresa (quali, ad esempio, rimborsi assicurativi derivanti

da furti, ad esclusione di quelli previsti nella lett. f) dell'art. 85 del T.U.I.R., che vanno indicati nel rigo F16);

– nel **rigo F29**, gli oneri straordinari. In questo rigo sono compresi gli oneri aventi natura “straordinaria” al pari di quanto già riportato al precedente rigo. Pertanto, ad esempio, con riferimento alle minusvalenze devono essere indicate quelle derivanti da alienazioni di natura straordinaria, sopravvenienze passive derivanti da fatti eccezionali o anormali (quali ad esempio prescrizioni di crediti, furti, ecc.);

– nel **rigo F30**, il reddito di impresa (o la perdita) del periodo d'imposta risultante dalla differenza di tutte le componenti di reddito, positive e negative, indicate nei rigi del presente quadro F e rilevanti ai fini fiscali. L'importo indicato deve coincidere con il reddito (o la perdita), indicato nei rigi dei quadri RF e RG.

In particolare, dovrà coincidere:

- per le persone fisiche in contabilità ordinaria o semplificata, rispettivamente con il rigo **RF50** del quadro RF ovvero **RG23** del quadro RG di Unico persone fisiche;
- per le società di persone in contabilità ordinaria o semplificata, rispettivamente con il rigo **RF48** del quadro RF ovvero **RG23** del quadro RG di Unico Società di persone ;
- per le società di capitali con il rigo **RF57** del quadro RF di Unico Società di capitali ;
- per gli Enti non commerciali in contabilità ordinaria o semplificata, rispettivamente con il rigo **RF47** del quadro RF ovvero **RG24** del quadro RG di Unico enti non commerciali ed equiparati;

Elementi contabili relativi a prodotti soggetti ad aggio

– I rigi da **F31** a **F33** vanno compilati obbligatoriamente dai soggetti tenuti, per il periodo di imposta 2004, alla contabilità ordinaria, ovvero, che pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e determinare il reddito ai sensi dell'art. 66 del T.U.I.R., hanno optato per il regime ordinario. In particolare:

- nel **rigo F31** devono essere indicati i costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggio e ricavi fissi;
- nel **rigo F32** devono essere indicate le esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio e ricavi fissi;
- nel **rigo F33** devono essere indicate le rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio e ricavi fissi.

Imposta sul valore aggiunto

- nel **rigo F34**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
- nel **rigo F35**, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette

- te a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
- nel **rigo F36**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2004, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
 - operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
 - operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
 - nel **rigo F37**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
 - nel **rigo F38**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
 - nel **rigo F39**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
 - alle cessioni di beni ammortizzabili;
 - ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
 - ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggiatori, agricoltura, agriturismo, ecc.).

9. QUADRO X – ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso di alcune variabili per le quali la Commissione degli esperti che ha validato gli studi di settore ha introdotto un correttivo. Tale correttivo consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alle variabili considerate in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica dei soggetti interessati.

I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tali variabili hanno assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Ad esempio, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più presa in considerazione da GE.RI.CO. per il valore contabile indicato nei quadri dei modelli di dichiarazione dei redditi, ma per il minor importo che risulta dalla applicazione del correttivo.

Nessuna segnalazione deve essere effettuata dai contribuenti che risultano congrui alle risultanze degli studi di settore.

Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 164 del Tuir).

ATTENZIONE

Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità delle riduzioni. Ne deriva che, anche nell'ipotesi in cui è prevista l'applicazione di tali riduzioni, il quadro degli elementi contabili va compilato con l'indicazione dei valori al lordo delle riduzioni. Ad esempio, in presenza di spese per apprendisti pari a euro 10.329,14, e di spese per lavoro dipendente ed altre prestazioni diverse da lavoro dipendente e afferenti l'attività d'impresa pari a euro 25.822,84, nel rigo F12 del quadro degli elementi contabili andrà indicato l'importo complessivo pari a euro 36.152,00, al lordo della riduzione spettante a seguito dell'applicazione del correttivo per gli apprendisti.

I contribuenti devono indicare:

- nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;

- nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.

10. QUADRO Z – DATI COMPLEMENTARI

Nel quadro Z vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore.

ATTENZIONE

Alcune informazioni, richieste nel presente quadro, pur se già contenute nel quadro D, esplicativo degli "Elementi specifici dell'attività", devono essere fornite nuovamente per consentire all'Amministrazione di effettuare l'evoluzione dello studio di settore SD25U, evitando, in tal modo, per il contribuente, l'invio separato di ulteriori informazioni tramite un apposito questionario.

Tipologia di prodotto ottenuto

In particolare indicare:

- nei **righe** da **Z01** a **Z04**, per ciascuna tipologia di prodotto ottenuto, la percentuale dei ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Settore di destinazione

- nei **righe** da **Z05** a **Z11**, per ciascun settore di destinazione elencato, la percentuale dei ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivamente derivanti dall'attività.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Consumi

- nel **rigo Z12**, la quantità di energia elettrica complessivamente consumata, espressa in Kwh;
- nel **rigo Z13**, l'ammontare del costo sostenuto per i consumi di energia elettrica.

TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

$$\% \text{ app} = 30\% \times (\text{TriTot} - \text{Tri1}) / \text{TriTot} + (\text{TriTot} - \text{Tri12}) / \text{TriTot} / 2$$

dove:

TriTot è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

Tri1 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2004 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2004);

Tri12 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2004 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2004).

ESEMPIO 1

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/2003 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a euro 10.329,14:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{(\frac{6-0}{6}) + (\frac{6-4}{6})}{2} = 20\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a euro 8.263,31.

ESEMPIO 2

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/2002 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a euro 10.329,14:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{(\frac{14-5}{14}) + (\frac{14-9}{14})}{2} = 15\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a euro 8.779,77.

ESEMPIO 3

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2004 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a euro 10.329,14:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\% \text{ app} = 30\% \times \frac{(\frac{20-0}{20}) + (\frac{20-2}{20})}{2} = 28,5\%$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a euro 7.385,33.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2004	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2004	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2004	0	0	30,0%
01/10/2004	0	1	27,5%
01/06/2004	0	2	25,0%
01/04/2004	0	3	22,5%
01/01/2004	0	4	20,0%
01/10/2003	1	5	15,0%
01/06/2003	2	6	10,0%
01/04/2003	3	6	7,5%
01/01/2003	4	6	5,0%
01/10/2002	5	6	2,5%

Metri cubi

Numero

Numero

Numero

Numero

Numero

Numero

Numero

Numero

Numero

Numero

Numero

Numero

Numero

Numero

Numero

Numero

Numero

Numero

Numero

Numero

Numero

Numero

Numero

Numero

Numero

Numero

Numero

Numero

Numero

